

Al Soprintendente per i Beni Archeologici della Calabria
Via del Torrione, 39
89125 Reggio Calabria

p.c. Al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
Via Triglio nr. 2/A.
87100 Cosenza

e p. c. Al Sindaco del Comune di Samo

Oggetto: Vs. del 29/03/2011 prot. 4503

Ringrazio per il solerte riscontro e prendo atto delle decisioni prese.
Considerato l'interesse suscitato ed il Vs. rifiuto ad autorizzarmi a recuperare e consegnare quanto da me a suo tempo ritrovato fortuitamente e segnalato, qualora decidessi di recarmi in loco, non certo per scopi di ricerca archeologica, per me sarà molto più semplice effettuare qualche telefonata e richiedere l'intervento del Sindaco e dei Carabinieri piuttosto che dovermi sobbarcare l'onere e la responsabilità di recuperare, trasportare e consegnare.

Ringrazio anche per aver ricordato, citando l'art. 88, che le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento spettano al Ministero, solo che il Ministero, su M.te Perre, continua ad essere atteso invano da circa otto anni.

Lei sa bene come il suddetto articolo viene interpretato in altre Regioni d'Italia (ad es. in Veneto) ove le Soprintendenze concedono con facilità autorizzazioni, persino a chi usa metal detector ed effettua piccoli scavi, senza per questo suscitare risposte allucinanti da parte della Direzione Generale delle Antichità.

Non mi risulta che in Calabria sia vigente una legislazione diversa, né mi risulta alcun articolo in cui i Comuni d'Italia vengano suddivisi in Comuni di serie A e Comuni di serie B o di serie Z.

Tengo comunque a ribadire che il succitato art. 88 non è pertinente al mio caso, in quanto sarebbe una contraddizione in termini operare per ritrovare ciò che è già stato ritrovato e ripetutamente segnalato.

La mia richiesta di autorizzazione riguardava la rimozione di piccoli reperti mobili, non la ricerca, contemplata nell'art. 90, ove si legge testualmente:

" 2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. "

In fede
Stefano Bonfà

Roma, 6 aprile 2011